

Sicurezza in cantiere: Cassazione ritiene legittima la condanna del delegato alla sicurezza dell'impresa affidataria dopo grave infortunio

La Corte di Cassazione (n. 37243/2025) conferma la condanna per lesioni colpose gravi al delegato alla sicurezza di un'impresa affidataria dopo la caduta di un operaio in una botola non fissata. Un monito sulla vigilanza in cantiere.

Giurispedia.it

Un infortunio fatale: la caduta nella botola non fissata

La **Corte di Cassazione** ha posto un punto fermo su una vicenda di **infortunio sul lavoro** che solleva questioni cruciali sulla **sicurezza nei cantieri** e sulla catena di responsabilità. Con una recente sentenza (depositata il 14 novembre 2025), la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore delegato e **delegato alla sicurezza** di un'impresa affidataria, confermando la sua condanna per **lesioni colpose gravi** in danno di un lavoratore.

Il fatto risale a un incidente avvenuto a Milano, dove un dipendente di una ditta subappaltatrice, mentre svolgeva mansioni di pulizia, è caduto in un **foro sul solaio** (una botola) precipitando per circa 3,40 metri. Il foro era coperto solo da tavole in legno non fissate e da un telo, rendendolo un vero e proprio rischio occulto.

La posizione di garanzia: delegato alla sicurezza vs. datore di lavoro

Il cuore della difesa si è basato sul tentativo di escludere la **posizione di garanzia** dell'imputato, che non era il datore di lavoro diretto dell'infortunato (il lavoratore dipendeva dalla ditta subappaltatrice).

Tuttavia, la Cassazione ha respinto tale tesi, ribadendo un principio fondamentale del **D.Lgs. 81/08**: chi riveste la qualifica di **delegato alla sicurezza del cantiere** ha una **specifica posizione di garanzia** che si estende a **tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere**, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici.

L'imputato, nell'corso, rivestiva la qualifica di delegato alla sicurezza del cantiere, rivestendo pertanto una specifica posizione di garanzia rispetto a tutti i lavoratori operanti all'interno dello stesso cantiere, ivi compresi quelli dipendenti delle ditte subappaltatrici.

Punti chiave rilevati dalla Corte:

- L'incidente Ã stato causato dall'**inidoneitÃ delle misure di sicurezza**.
- Non rileva che le protezioni fossero state precedentemente implementate: al momento del sinistro **non erano presenti o erano state rimosse** per l'avanzamento dei lavori.
- Gravava sull'imputato l'**obbligo di prevenire i rischi legati alle botole aperte**, verificando **quotidianamente** l'efficienza e la sussistenza delle misure precauzionali.
- L'asserito **cambiamento estemporaneo delle mansioni** del lavoratore (da facchinaggio a pulizia) Ã stato ritenuto **irrilevante**, in quanto l'attivitÃ rientrava comunque nell'area di rischio governata dal delegato alla sicurezza.

Non basta delegare, serve vigilare â€œmomento per momentoâ€

La sentenza si configura come un severo monito contro la â€œvigilanza da una posizione di verticeâ€ insufficiente. La difesa aveva lamentato che da una figura apicale non si potesse pretendere un controllo **â€œmomento per momentoâ€** della fase esecutiva.

I giudici hanno perÃ² sottolineato che, essendo il foro intrinsecamente pericoloso e facilmente rimovibile, l'evoluzione dei lavori richiedeva che l'imputato **assicurasse la continua e**

persistente messa in sicurezza degli stessi. La Corte ha chiarito che lâ€™evento sarebbe stato evitato non solo con il fissaggio delle tavole, ma anche con la predisposizione di:

- **Contro-tappo** nella parte inferiore della soletta.
- **Transenne e cartelli** per impedire lâ€™accesso allâ€™area di pericolo.

La decisione evidenzia che, in presenza di una situazione di **interferenza** tra le attivitÃ delle diverse imprese, la **responsabilitÃ di coordinamento** dellâ€™impresa affidataria si traduce in un dovere di protezione concreto e continuativo.

Aggravanti e prescrizione: i dettagli legali

La Suprema Corte ha ritenuto corrette anche le decisioni sulle **aggravanti** contestate, tra cui la durata della malattia **superiore ai 40 giorni** e lâ€™**indebolimento permanente di un organo** (seppur minimo, pari al 6%), inteso come menomazione apprezzabile della funzionalitÃ statica e deambulatoria del tronco.

Infine, lâ€™inammissibilitÃ del ricorso per manifesta infondatezza e la proposizione di questioni di merito ha impedito lâ€™esame della questione di legittimitÃ costituzionale sollevata in merito alla **prescrizione** del reato (c.d. Legge Orlando), rendendo definitiva la condanna.